



MINISTERO DELLA DIFESA  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI  
Piazza Rivoli n. 4 – 10143 TORINO  
PEC: [uttat.to@postacert.difesa.it](mailto:uttat.to@postacert.difesa.it)

## AVVISO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI R e g o l a m e n t o

**Si rende noto che l'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino intende avviare un procedimento relativo alla costituzione dell'Albo ufficiale dei fornitori dell'Ente per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 50 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).**

### **1. COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DELL'U.T.T.A.T. DI TORINO**

Salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente – ove esistenti – delle convenzioni o accordi quadro stipulati dalla CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in ossequio all'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, questo Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri (U.T.T.A.T.) di Torino, potrà procedere, nel corso dell'anno 2024 e seguenti, all'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le necessità dell'Ente, qualora ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto dell'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*) e degli artt. 129 e 130 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (*"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163"*).

Più specificamente, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi, il ricorso alla procedura in economia è consentito per le voci di spesa previste dall'art. 129, comma 1, del D.P.R. n. 236/2012, quando l'importo della spesa non sia superiore alle soglie di rilevanza europea (art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023).

Relativamente all'esecuzione di lavori ad economia, trova applicazione l'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, laddove nel corso di validità dell'elenco fornitori dovessero rendersi disponibili convenzioni o accordi quadro CONSIP riferiti a categorie merceologiche presenti nell'elenco fornitori dell'Ente, l'U.T.T.A.T. procederà agli acquisti rientranti in dette categorie utilizzando esclusivamente le procedure attivate da CONSIP.

L'Albo fornitori sarà utilizzato per la definizione di un elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità cui attingere ogni qualvolta si renda necessario procedere ad economia all'esecuzione di lavori ed all'acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche di seguito indicati, qualora ricorrano le condizioni di Legge sopra richiamate:

<b>Codice *</b>	<b>Categoria merceologica</b>
1	fornitura di cancelleria
2	fornitura di carta per stampanti/fotocopiatori
3	fornitura di climatizzatori e parti di ricambio
4	fornitura di computer, stampanti e materiale informatico
5	fornitura di software
6	fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici
7	fornitura di d.p.i. e di materiale antinfortunistico
8	fornitura/manutenzione di infissi e serramenti metallici
9	fornitura di materiale di ferramenta
10	fornitura di materiale elettrico ed utensileria
11	fornitura di materiali edili e di minuto mantenimento
12	fornitura di materiale per l'igiene personale
13	fornitura di materiale telefonico, telematico, audio-video ed elettronico
14	fornitura di mobili ed arredi per ufficio
15	fornitura/manutenzione/lavaggio di tende per ufficio
16	fornitura di oggettistica militare e di rappresentanza (medaglie, nastri, distintivi, fasce tricolori, bandiere, oggetti per premiazioni, crest, targhe)
17	fornitura di batterie d'avviamento per autoveicoli
18	fornitura, montaggio, convergenza ed equilibratura di pneumatici per veicoli
19	fornitura/manutenzione estintori
20	lavori e manutenzioni edili in genere
21	manutenzione impianti idrici/idraulici
22	manutenzione di climatizzatori (singoli ed impianto centralizzato canalizzato)
23	manutenzione di attrezzature di sollevamento
24	manutenzione cancelli elettrici motorizzati
25	manutenzione di recinzioni metalliche
26	manutenzione controsoffitti
27	raccolta e smaltimento rifiuti, anche pericolosi e nocivi
28	lavori e manutenzioni su impianti elettrici/cabine elettriche
29	realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza e di videosorveglianza
30	manutenzione/riparazione meccanica di autoveicoli commerciali FIAT (Punto, Doblò, Ducato), CITROEN (C3), RENAULT (Master) e MITSUBISHI (Pajero)
31	manutenzione/riparazione meccanica di veicoli JCB Mod. 532-120, IVECO Eurocargo 135E23, ROVER Defender, MERLO Multifarmer 29.6
32	manutenzione aree verdi e potatura alberi d'alto fusto
33	servizi di manutenzione/assistenza tecnica stampanti, fotocopiatori ed apparecchiature informatiche in genere
34	servizi di igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione)
35	servizi di campionamento e analisi chimica e microbiologica di acqua potabile
36	servizi di manovalanza non connessa ai trasporti
37	servizi di tipografia-litografia, rilegatura e grafica
38	servizi di sorveglianza non armata e portierato
39	servizi di rinfreschi e banqueting per cerimonie

(\*) Il codice numerico indicato nella precedente tabella deve essere riportato a pag. 1 dell'allegato

modello di istanza di iscrizione nell'elenco degli Operatori Economici, in corrispondenza della/e categoria/e merceologica/e richiesta/e.

Le acquisizioni ad economia di lavori, beni e servizi avverranno di volta in volta secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento, in relazione all'art. 132 del D.P.R. n. 236/2012.

Gli Operatori Economici dovranno indicare le fasce di importo relative alla singola categoria alla quale viene richiesta l'iscrizione. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- **Classe 1:** fino ad € 20.000,00;
- **Classe 2:** da € 20.000,01 fino ad € 40.000,00;
- **Classe 3a:** per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- **Classe 3b:** per l'affidamento di contratti di lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00.

La richiesta di iscrizione per la classe superiore varrà automaticamente anche per quelle inferiori.

Si precisa che la maggior parte delle commesse dell'U.T.T.A.T. di Torino sono configurate nella classe 1.

## **2. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO – AGGIORNAMENTI**

La domanda di iscrizione/aggiornamento all'Albo verrà esaminata dall'U.T.T.A.T. di Torino.

Con l'istituzione dell'Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di acquisto, di parità di trattamento fra gli Operatori Economici, di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa. La scelta delle Ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà privilegiando il principio della rotazione delle Imprese stesse (articolo 49 del D.lgs. n. 36/2023).

L'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di acquisto in economia attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti.

L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

La pubblicazione e diffusione del presente Regolamento, nonché la trasmissione della documentazione necessaria per l'inserimento delle domande nell'elenco, non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. L'iscrizione degli Operatori Economici nell'elenco fornitori non costituisce graduatoria, non prevede alcuna attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, non costituisce infine alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante per l'assegnazione delle commesse.

L'U.T.T.A.T. si riserva la facoltà di individuare altri fornitori da invitare non iscritti all'Albo, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità/urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene/servizio/lavoro o quando per la categoria merceologica richiesta non risultino fornitori iscritti all'Albo oppure siano insufficienti.

Ove la Stazione Appaltante ritenga di avvalersi dell'elenco, gli Operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forme di pubblicità.

La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere inoltrata, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo [uttat.to@postacert.difesa.it](mailto:uttat.to@postacert.difesa.it); nel campo "oggetto" della e-mail certificata dovrà essere riportato il seguente testo: "Richiesta iscrizione all'Albo dei Fornitori dell'U.T.T.A.T. di Torino".

L'istanza di aggiornamento dei dati di un'Impresa già inserita nell'Albo dovrà essere inoltrata, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo [uttat.to@postacert.difesa.it](mailto:uttat.to@postacert.difesa.it); nel campo "oggetto" della e-mail certificata dovrà essere riportato il seguente testo: "Richiesta aggiornamento dati relativa all'Albo dei Fornitori dell'U.T.T.A.T. di Torino".

La domanda di iscrizione/aggiornamento dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa ovvero da un procuratore all'uopo facoltizzato.

Eccezionalmente potrà essere ammessa la domanda sottoscritta analogicamente; in tal caso dovrà essere allegata all'istanza una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

L'eventuale procura generale o speciale (da allegare), valida alla data della richiesta, deve essere stata redatta in forma pubblica davanti ad un Notaio e deve promanare dalla volontà della persona che ha la rappresentanza legale della Ditta, sempre che la stessa abbia piena facoltà statutaria di nominare procuratori che agiscano in nome e per conto dell'Impresa.

Gli Operatori Economici accorrenti potranno presentare la propria istanza scegliendo tra una o più classi d'importo e categorie merceologiche in cui intendono essere iscritti.

La presentazione dell'istanza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e sulla base dell'apposito modello allegato in formato PDF editabile; tali documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, Direzione degli Armamenti Terrestri, alla pagina <https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/segredifesa/terrarm/elenchi-operatori-economici/34078.html>.

Nella medesima sezione saranno pubblicate le eventuali variazioni al numero e denominazione delle categorie merceologiche che la Stazione Appaltante dovesse ritenere di apportare in relazione alle esigenze istituzionali, così come tutte le comunicazioni pubbliche attinenti all'Albo fornitori.

Le iscrizioni possono essere effettuate durante il corso di tutto l'anno solare. La presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco non prevede un termine di scadenza.

Non è necessario inoltrare nuovamente l'istanza di iscrizione allorché gli Operatori Economici siano già inseriti nell'Albo dei fornitori dell'Ente; qualora, invece, debbano essere trasmesse variazioni alle dichiarazioni e/o ai dati già acquisiti, dovrà essere inviata una richiesta di aggiornamento.

Gli Operatori Economici potranno proporre istanza di iscrizione all'elenco fornitori con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di Consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più Consorzi;
- è vietata la presentazione di istanza di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre Società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco fornitori;
- in caso di Società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Qualsiasi comunicazione/informazione tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici avrà luogo mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata e dei documenti informatici digitalmente sottoscritti. Pertanto, ai fini dell'iscrizione all'elenco fornitori e del successivo mantenimento, gli Operatori Economici dovranno possedere:

- una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'abilitazione alla firma elettronica digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici ai sensi del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

### **3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli Operatori Economici di cui all'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e seguenti della citata norma. Per essere inseriti in tale elenco, gli Operatori Economici dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme al modello allegato predisposto dall'U.T.T.A.T., dalla quale risulti:

- di presentare istanza di iscrizione per le categorie merceologiche rispondenti a quanto previsto dalle visure camerali dell'Impresa;
- l'iscrizione nel registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore per il quale si chiede l'iscrizione;
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 espressamente riferite all'Impresa ed a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
- l'assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto;
- di non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, secondo la legislazione italiana;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana, e di non avere in corso alcuna delle procedure suddette;
- di non essere iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- l'assenza di ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'esclusione può essere disposta in qualunque momento qualora risulti che l'Operatore Economico si trovi in una delle situazioni contrarie descritte ai commi precedenti.

Gli Operatori Economici che intendono essere iscritti all'Albo non si devono trovare in una delle situazioni individuate dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'Operatore Economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, esclude un Operatore Economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 dello stesso Decreto.

### **4. VERIFICA DEI REQUISITI**

Nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, l'U.T.T.A.T. procederà alla

valutazione della stessa.

Sono causa di mancata iscrizione, oltre i motivi di cui al precedente articolo:

- la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- l'accertata inidoneità o incapacità delle Ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione alle esigenze dell'Ente;
- il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;
- l'aver avuto rapporti con l'Amministrazione militare che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto.

Le Imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell'elenco fornitori con ordine d'iscrizione stabilito in funzione del protocollo di ricezione delle domande prodotte dagli Operatori Economici.

L'U.T.T.A.T. comunicherà, a mezzo PEC, il solo rigetto, totale o parziale, delle domande alle Imprese escluse dall'elenco fornitori, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre alle Imprese iscritte non verrà fatta alcuna comunicazione.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'Operatore Economico non fornirà i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

Si specifica che gli Operatori Economici saranno iscritti all'Albo fornitori solo per le categorie merceologiche rispondenti a quanto descritto nella visura camerale relativa alla propria Impresa nella sezione "Attività dell'Impresa".

L'accertato mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale richiesti dal presente Regolamento comporterà la non iscrizione dell'Impresa dall'Albo fornitori; parimenti, l'accertata perdita anche di uno solo dei requisiti generali, comporterà la cancellazione dell'Impresa dall'Albo. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

## **5. VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO ED AGGIORNAMENTI**

Le Imprese rimarranno iscritte nell'elenco fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione, fatta salva una propria richiesta di eliminazione. Saranno cancellati dall'elenco fornitori gli Operatori Economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture, opere o servizi;
- condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione;
- fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti;
- reiterati inadempimenti contrattuali;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- qualora dalla certificazione prefettizia risultino sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del/di:
  - titolare della Ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di Ditta individuale;

- uno o più soci, se trattasi di Società di persona;
- uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di Società;
- richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla Ditta interessata.

Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione, ma dovrà essere tempestivamente comunicato all'U.T.T.A.T. tramite formale comunicazione a mezzo PEC.

## **6. CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Nell'ambito dell'Albo, l'U.T.T.A.T. può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, gli Operatori Economici da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi o di forniture. La Stazione Appaltante procederà ad invitare alle procedure di affidamento (secondo il criterio di aggiudicazione indicato nella lettera d'invito/richiesta di preventivo) gli Operatori Economici iscritti in considerazione dei requisiti posseduti e secondo i seguenti criteri:

- prioritario (od obbligatorio, se previsto dalle norme in vigore) invito delle Imprese abilitate al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la categoria interessata;
- ordine di iscrizione all'elenco fornitori;
- rotazione degli inviti, qualora obbligatorio in relazione all'importo della commessa.

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti stabilito dall'articolo 49 del D.lgs. n. 36/2023 con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, salvo motivate eccezioni da riportare nella determina a contrarre (atto autorizzativo), il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del Contraente uscente nel precedente affidamento.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante, in virtù di regole prestabilite dal "Codice dei contratti pubblici" ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di Operatori Economici tra i quali effettuare la selezione (vds. TAR Sardegna, sentenza 2 gennaio 2020, n. 8).

Comunque, al fine di consentire la massima concorrenza e competizione, in relazione all'entità della spesa, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ampliare la platea degli Operatori Economici da invitare alle procedure.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di invitare alle procedure di scelta del contraente altri fornitori ritenuti idonei, qualora si tratti di lavori e/o forniture e/o servizi che, per il particolare oggetto o specializzazione richiesta non consentano di utilizzare l'elenco degli Operatori Economici ovvero, nel caso in cui per la categoria merceologica di interesse sia presente nell'elenco degli Operatori Economici un numero di fornitori inferiore al numero minimo richiesto a seconda del tipo di procedura di scelta del contraente da adottare.

In caso di assenza nell'elenco fornitori di Operatori Economici in grado di soddisfare l'esigenza oggetto della procedura di affidamento, la Stazione Appaltante procederà di volta in volta a stabilire le modalità con cui verranno condotte le procedure di affidamento, nel rispetto di quanto previsto e

stabilito dal D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che, per le commesse di valore netto inferiore ad € 5.000, saranno selezionati/invitati a presentare offerta gli Operatori Economici con sede operativa in Torino e nella relativa Provincia e, qualora in numero ritenuto insufficiente, nel territorio della Regione Piemonte/Valle d'Aosta ed eventualmente delle Regioni confinanti. Qualora richiesto espressamente, l'invito potrà essere esteso ad Imprese con sede operativa in altre Regioni.

## **7. ALTRE INFORMAZIONI**

È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il Capo del Servizio Amministrativo pro tempore dell'U.T.T.A.T. di Torino; recapito telefonico 011.5603.3050, e-mail [uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it](mailto:uttat.to.sas0@terrarm.difesa.it).

Per eventuali informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la Sezione Gestione Finanziaria del Servizio Amministrativo di questo Ufficio, al numero di telefono 011.5603.3057 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:15 alle ore 15:45, oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo [giorgio.demartinis@persociv.difesa.it](mailto:giorgio.demartinis@persociv.difesa.it).

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Militare ad avviare ricerche di mercato.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa che, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*), i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per la presente procedura e per le finalità connesse all'espletamento delle future procedure di affidamento e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza.

## **9. ALLEGATI**

Si allega al presente avviso, in formato PDF editabile, il modello di istanza di iscrizione all'Albo dei fornitori dell'U.T.T.A.T. di Torino, da inviare, firmato digitalmente, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo [uttat.to@postacert.difesa.it](mailto:uttat.to@postacert.difesa.it).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Antonio CIMINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(ex art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)

VISTO:  
IL DIRETTORE  
Col. ing. t. ISSMI Mauro FANZANI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(ex art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)

*L'originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio*